

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI DI VERIFICA DELLA PRESENZA DEL VIRUS SARS-COV-2

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 BIS, DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 2020, N. 3

«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022»

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 In attuazione dell'articolo 4 comma 1 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri, le condizioni, le modalità e i termini di applicazione, per la concessione di contributi a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione di test diagnostici di verifica della presenza del virus SARS-COV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a rimborsare in parte i costi a carico direttamente delle imprese per l'effettuazione dei test diagnostici.
- 1.2 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1.

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:
- a. "Impresa": impresa del settore dell'autotrasporto regolarmente iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, o alla Sezione Speciale del predetto albo, e titolare della licenza comunitaria, di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009, in corso di validità.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese.
- c. Test diagnostici: sono compresi i tamponi molecolari naso-faringei e i tamponi rapidi antigenici, necessari per l'accesso nel territorio di Stati in cui tali misure sono obbligatorie, per i quali l'impresa ne ha sostenuto direttamente l'onere come risultante dal documento di spesa con data di emissione compresa tra il 1 gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 relativamente al solo personale con sede operativa in provincia di Trento.
- d. "Documento di spesa": fattura o documento equipollente intestato direttamente all'impresa, relativo a test diagnostici di cui alla precedente lettera c. e pagato entro la data di presentazione della domanda. Tali documenti non devono riportare dati riguardanti categorie particolari di dati personali ("dati sensibili") o devono essere epurati da tali dati. Non è in alcun modo richiesto l'esito del test diagnostico o l'identità della

- persona che vi si è sottoposta. Sono esclusi eventuali oneri accessori collegati all'effettuazione del test diagnostico nonché IVA e altre imposte tributi.
- e. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- 3.1 Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, le imprese richiedenti devono risultare attive alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso alla medesima data dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, o alla Sezione Speciale del predetto albo, ed essere titolari della licenza comunitaria, di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009, in corso di validità;
- b) avere sede legale o operativa sul territorio provinciale e data avvio attività al 1° gennaio 2021:
- c) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto:
- d) aver sostenuto direttamente costi per test diagnostici per la verifica della presenza del virus SARS-COV-2, necessari per l'accesso nel territorio di Stati in cui tali misure sono obbligatorie;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 La misura del contributo è pari al costo complessivo sostenuto fino a un massimo di 40,00 euro per singolo test diagnostico, provato tramite documento di spesa. Il contributo massimo erogabile non può eccedere i 40.000,00 euro.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 5.1 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.
- 5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'impresa o da un suo delegato a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 settembre 2021 ed entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2021 esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm..
- 5.3. La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 5.3, devono essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.
- 6.2 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7. OBBLIGHI

7.1 L'impresa richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2026.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9. REVOCHE

- 9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati totalmente da parte della struttura provinciale competente a seguito di:
- a) mancata liquidazione, in tutto o in parte, del costo dei test diagnostici relativamente ai quali è richiesto il contributo, entro la data di presentazione della domanda;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1. Limitatamente alla misura di contributo di cui al punto 4.1, nonché specificamente, nel caso di requisito previsto dal punto 3.1 lettera d), si procede alla revoca totale del contributo nel caso in cui in domanda di agevolazione vengano inseriti valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante, salvo qualora l'impresa ne dia comunicazione entro il termine ultimo per la presentazione dell'istanza, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.
- 9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.